

**CONVENZIONE ATTUATIVA  
DELLA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI RIVOLTI AL  
CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E AL  
DISAGIO ABITATIVO**

tra

- **Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Città di Bologna**, in persona della Dott.ssa Annalisa Faccini, nella qualità di Dirigente di Area Coesione Sociale, domiciliata presso la sede in Bologna, Viale Roma, 21 (CAP 40139);

anche solo "ASP" o "Ente affidante"

e

- \_\_\_\_\_, legale rappresentante *pro tempore* di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_), C.F. e P.I. \_\_\_\_\_, n.q. di mandataria dell'ATS costituita con la COOP \_\_\_\_\_, con sede legale in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_), C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_;

anche solo "Ente Attuatore"

\* \* \*

**Premesso che**

- ASP Città di Bologna gestisce per conto del Comune di Bologna, con apposito contratto di servizio per il periodo 2018-2027, i servizi sociali e socio-sanitari nell'ambito territoriale della città di Bologna;
- nell'ambito del citato contratto ASP si occupa, tra i diversi ambiti, anche di assistenza a persone adulte fragili che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse persone e nuclei familiari con minori che hanno un problema di disagio abitativo, per assicurare loro una migliore qualità di vita e interventi finalizzati alla messa in protezione e alla costruzione di progetti di inclusione sociale.
- con determinazione n. 291 del 28/04/2023 è stato dato avvio al percorso di co-programmazione e co-progettazione dei servizi afferenti alla Grave Emarginazione Adulta e ai Servizi Abitativi per il periodo 2023 – 2025, come nuova forma di costruzione progettuale dei servizi medesimi e con l'obiettivo di superare la formula di gestione in appalto.

**Richiamati**

- la Determina della Dirigente di Area Coesione Sociale n. 291 del 28/04/2023, che avvia il percorso di co-programmazione e co-progettazione dei servizi legati alla grave emarginazione adulta e ai servizi abitativi per il periodo 2023-2025;
- la Determina della Dirigente di Area Coesione Sociale n. 440 del 14/07/2023, che stabiliva al 30/11/2023 il termine di pubblicazione del relativo Avviso;
- la Determina n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione degli atti relativi alla procedura finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione;
- l'Avviso pubblicato da ASP in data \_\_\_\_\_ di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al QRP – Quadro di Riferimento Progettuale;
- i verbali del Gruppo Tecnico di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della valutazione delle proposte pervenute – entro il termine previsto dall'Avviso – all'Amministrazione nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- i verbali del Gruppo Tecnico relativi agli incontri dei tavoli di co-progettazione;
- la determina n. \_\_ del \_\_\_\_\_ di conclusione del procedimento richiamato ad esito del quale è stato redatto il progetto finale.

#### **Rilevato, infine, che**

- ASP procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale dell'Ente Attuatore – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – e in caso di esito negativo procederà alla risoluzione della convenzione.

#### **Visti**

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 che recepisce le disposizioni della citata Legge quadro, riconosce il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore, promuovendo la loro partecipazione alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo;
- l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, che consente ai Comuni di stipulare accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- il D.Lgs. 117 del 03/07/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all'art. 55 il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e

- accreditamento;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria;
  - l’art. 6 del D. Lgs. 36/2023, che esclude dall’applicazione del Codice dei Contratti gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore;
  - le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017, adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 e nello specifico quanto indicato al punto 3 in relazione al Procedimento di co-progettazione;
  - la Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Bologna avente ad oggetto “Definizione di profili procedurali e gestionali delle attività di co-progettazione con i soggetti del terzo settore e la cittadinanza attiva” n. 88175/2021 del 24/02/2021;
  - la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 21/12/2022, con il quale si approvava la proposta dei documenti di programmazione 2023-2025 (piano programmatico, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, documento di budget, piano di gestione del patrimonio, piano delle alienazioni, programmazione beni e servizi, programmazione opere pubbliche), all’interno dei quali si individuavano le procedure di co-programmazione e co-progettazione per l’affidamento dei servizi afferenti alla Grave Emarginazione Adulta e ai Servizi abitativi;
- tanto premesso,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - (Oggetto della convenzione)**

**1.1)** ASP Città di Bologna attiva con l’Ente Attuatore, che accetta, un rapporto di collaborazione finalizzato alla gestione dei servizi rivolti al contratto alla grave emarginazione adulta e al disagio abitativo, interventi previsti nel Quadro Progettuale di Riferimento allegato all’Avviso Pubblico, come ulteriormente sviluppati, modificati o integrati all’interno del progetto redatto ad esito del percorso di co-progettazione.

**1.2)** A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nel comma che precedono si considerano allegati alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

**1.3)** L’Ente Attuatore riconosce che compete ad ASP:

- a) la redazione e la stipula degli accordi, convenzioni, contratti necessari alla definizione delle regole di ingaggio tecniche, amministrative ed economiche degli Enti Attuatori individuati;
- b) il coordinamento complessivo dei Servizi nell'ambito delle funzioni conferite dal Comune di Bologna con il contratto novennale di servizio 2018-2027.

1.4) L'Ente Attuatore è responsabile dei servizi di \_\_\_\_\_.

#### **Art. 2 - (Impegni dell'Ente Attuatore)**

2.1) L'Ente Attuatore si impegna affinché le attività co-progettate con ASP siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

2.2) L'Ente Attuatore assume l'impegno ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi allegati.

2.3) L'Ente Attuatore non potrà eccipire alcunché, né vantare pretese a seguito delle modifiche nella durata o nell'esecuzione della presente convenzione, in conseguenza dell'eventuale rimodulazione progettuale.

#### **Art. 3 - (Durata della convenzione)**

3.1) La presente convenzione avrà durata a partire dal 01/06/2024 fino al 31/12/2026, con facoltà di rinnovo degli interventi di anno in anno per un massimo di ulteriori tre (3) anni.

3.2) Saranno, inoltre, ammesse le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del Comune di Bologna, di ASP Città di Bologna e degli Enti Partner.

3.3) E' fatto salvo quanto previsto all'art. 15 in relazione al verificarsi di una causa di risoluzione della convenzione.

#### **Art. 4 - (Riconoscimento delle spese per la realizzazione degli interventi)**

4.1) Il tetto massimo presuntivo dell'importo da riconoscere all'Ente Attuatore per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito annualmente da ASP mediante il piano annuale finanziario di cui al successivo comma 4.3;

4.2) L'importo di cui al comma 4.1 deve intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta all'operatore, ai sensi della normativa vigente.

4.3) Nel tetto massimo presuntivo rimborsabile sono compresi gli oneri economici per la gestione di tutte le attività previste all'art. 1, ad eccezione di quelle gestite direttamente da ASP. Il dettaglio della ripartizione degli oneri economici viene esplicitato anno per anno attraverso il piano annuale finanziario.

4.4) Stante la necessità del mantenimento, in capo all'Ente attuatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e del controllo, da parte dell'Amministrazione,

all'accertamento della regolarità del DURC, le modalità di fatturazione e le relative tempistiche sono concordate in sede di co-progettazione anche in funzione delle linee di finanziamento applicabili.

**Art. 5 - (Risorse messe a disposizioni dalle parti)**

**5.1)** Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente Attuatore mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), individuate nella propria proposta ed eventualmente rivalutate all'interno del percorso di co-progettazione.

**Art. 6 - (Risorse umane adibite alle attività di progetto)**

**6.1)** Le risorse umane impiegate nelle attività sono quelle risultanti dall'Offerta vincolante presentata dall'Ente Attuatore.

**6.2)** Le risorse umane impegnate dall'Ente Attuatore nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal convenzione, nonché ad osservare il segreto professionale. Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.

**6.3)** Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, ASP può disporre, sentito l'Ente Attuatore, che quest'ultimo non impieghi nei servizi persone rilevate come prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'Ente Attuatore è tenuto a sostituire tempestivamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze di ASP.

**6.4)** L'Ente Attuatore garantisce la sostituzione tempestiva del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

**6.5)** L'Ente Attuatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione le risorse umane che, in base a valutazione motivata di ASP, abbiano disatteso le norme di cui al comma 6.2.

**6.6)** Il personale dell'Ente Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

**6.7)** Il Responsabile-Coordiatore è il soggetto cui ASP si rapporterà – oltre al legale rappresentante dell'Ente Attuatore – per la collaborazione nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

**6.8)** Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di

collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

**6.9)** Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

#### **Art. 7 - (Rendicontazione)**

**7.1)** ASP garantisce attività di coordinamento complessivo dei Servizi nell'ambito delle funzioni conferite dal Comune di Bologna con il contratto novennale di servizio 2018-2027.

**7.2)** L'Ente Attuatore si impegna a rispettare gli strumenti e le modalità di rendicontazione delle risorse impegnate e degli interventi svolti in funzione degli adempimenti previsti dalle diverse fonti di finanziamento e nel rispetto delle linee guida indicate dal Comune di Bologna, dai Ministeri e da altri soggetti finanziatori.

**7.3)** L'Ente Attuatore fornisce entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la documentazione giustificativa per la rendicontazione di tutte le spese effettuate nel mese precedente per le quali sia in possesso della documentazione giustificativa utile alla rendicontazione, ponendo in essere un comportamento improntato a correttezza e leale collaborazione.

**7.4)** Per consentire la rendicontazione di chiusura annuale, ASP comunicherà il termine ultimo per ricevere la documentazione giustificativa dell'anno precedente non ancora inviata. Tale termine, fermo restando quello fissato per le diverse linee di finanziamento, sarà definito da ASP in coerenza con gli obblighi normativi dell'Azienda di chiusura ed approvazione del bilancio consuntivo e coordinato anche con i tempi istruttori richiesti dagli organi di controllo (Revisori dei conti), quindi con obbligo di chiusura della rendicontazione ed emissione dell'ultima fattura entro il 31 marzo di ogni anno.

**7.5)** Nel trasmettere ad ASP la documentazione giustificativa delle spese effettuate, l'Ente Attuatore dichiara la loro conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.p.r. n. 445/2000. L'Ente Attuatore si assume ogni responsabilità sull'eleggibilità ed ammissibilità delle spese sostenute con riferimento alle regole previste per le diverse linee di finanziamento.

#### **Art. 8 - (Responsabilità, assicurazioni e garanzie)**

**8.1)** L'Ente Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e ASP è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

**8.2)** L'Ente Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

8.3) È a carico dell'Ente Attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione della presente convenzione.

8.4) È obbligo dell'Ente Attuatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale di € 500.000 per sinistro e € 500.000 per persona.

8.5) In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche gli interventi della presente convenzione.

8.6) Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Azienda ASP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

8.7) L'Ente Attuatore è obbligato a costituire annualmente una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo di cui alla scheda di budget annuale indicata all'art. 4.4. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASP. In caso di aumento delle prestazioni con emissione di scheda di budget integrativa, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 4.4, è facoltà di ASP chiedere all'Ente Attuatore integrazione della garanzia già prestata.

8.8) La mancata costituzione entro venti giorni dalla richiesta o il venir meno della garanzia di cui al precedente comma determina la facoltà per ASP di recedere dalla presente convenzione con contestuale diritto all'acquisizione della cauzione.

8.9) La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli impegni di cui alla presente convenzione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

8.10) La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Ente Attuatore.

#### **Art. 9 - (Divieto di cessione)**

9.1) E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese

causate ad ASP. E' fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di progettazione, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

**9.2)** Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare ad ASP le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

**Art. 10 - (Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività, oggetto della convenzione)**

**10.1)** ASP assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Ente Attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

**Art. 11 - (Trattamento dei dati personali)**

**11.1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1, n. 8 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), come anche recepito dal D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e int. (Codice Privacy) l'Ente Attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento (Responsabile) per i dati personali (Dati) trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo ad ASP (Titolare).

**11.2)** Il Responsabile dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento delle Attività sono dati personali e che, pertanto, essi sono soggetti al rispetto del GDPR e della normativa italiana vigente come applicabile. In particolare, i Dati trattati in relazione ai servizi di cui all'oggetto della presente Convenzione appartengono a tutte le categorie di cui al GDPR: dati personali comuni-identificativi, dati personali particolari (già "sensibili"), dati biometrici, dati riguardanti procedimenti giudiziari e relative condanne (già "giudiziari").

**11.3)** In conseguenza di quanto alle precedenti clausole sub. 11.1) e 11.2) il *Responsabile* s'impegna a:

in generale:

- i. ottemperare agli obblighi e prescrizioni tutti previsti dalla predetta normativa; nell'ulteriore specifico:
- ii. fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di cui al precedente punto **11.3)i**, rispettare le determinazioni convenute in sede di accordo di nomina a *Responsabile* del trattamento dei *Dati* e le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti inerenti la presente Convenzione, che conseguiranno alla stessa;
- iii. a nominare i soggetti *Incaricati* del trattamento dei *Dati* e impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei *Dati* affidato;

- iv. adempiere integralmente agli obblighi d'informazione nei confronti di tutti gli *Interessati* i cui *Dati* andrà a trattare, in conformità a quanto previsto dal *GDPR* (art. 13);
- v. comunicare a ASP ogni eventuale affidamento a ulteriori e diversi soggetti terzi di operazioni di trattamento dei *Dati* di cui all'oggetto della presente Convenzione affinché il *Titolare*, previa verifiche di legittimità anche contrattuale, possa provvedere alla relative nomine a *Responsabili*;
- vi. nominare ed indicare una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- vii. relazionare con cadenza prevista dalla vigente normativa sullo stato del trattamento dei *Dati* e sulle misure di sicurezza adottate;
- viii. allertare immediatamente ASP in caso di situazioni anomale, *data breach* (anche solo potenziale) e/o di emergenze;
- ix. consentire l'accesso di ASP Città di Bologna e del Comune di Bologna ai locali di pertinenza, ai propri sistemi e a archivi, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

**11.4)** L'Ente Attuatore garantisce direttamente e attraverso i propri operatori e collaboratori, a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione degli interventi oggetto di Convenzione, il rispetto dell'interezza della normativa vigente posta a tutela di tutti gli *Interessati* dal trattamento dei *Dati* (utenti e beneficiari dai servizi oggetto della presente Convenzione, terzi eventualmente correlati *ecc.*)

**11.5)** In ottemperanza e conseguenza di quanto alla precedente clausola **11.4)**, il *Responsabile* s'impegna pertanto a trattare tali *Dati*, esclusivamente in relazione a specifiche, inderogabili esigenze collegate alla prestazione dei servizi medesimi e rispettando gli obblighi di legge e regolamento in materia di informazione e consenso; pertanto Esso tratterà i *Dati*:

- i. ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della presente Convenzione;
- ii. eventualmente ultra ove necessario, ai fini medesimi come previsti e/o ulteriori se e come correlati e compatibili con le finalità originarie, in ogni caso nel rispetto delle predette normative e/o di istruzioni pervenute dall'Ente.

**11.6)** Qualora il *Responsabile* ritenesse che un trattamento si ponga in violazione della normativa applicabile, dovrà informare tempestivamente il *Titolare*.

**11.7)** Il *Soggetto Delegato Attuatore* del trattamento dei dati personali in ASP Città di Bologna è il Direttore Generale, il *Soggetto Sub-Delegato Attuatore* è il *Responsabile* del Servizio-U.O.-Ufficio interessato dalla presente Convenzione.

#### **Art. 12 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

**12.1)** L'Ente Attuatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

**12.2)** ASP assumerà il codice CIG da associare ai servizi di cui alla presente Convenzione. Il codice CIG sarà comunicato all'Ente Attuatore insieme al piano annuale finanziario di cui all'art. 4.4.

**12.3)** L'Ente Attuatore è tenuto, in particolare:

- a) a comunicare ad ASP i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti degli importi riconosciuti per le spese sostenute;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa agli interventi della presente convenzione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG comunicato da ASP nell'ambito dei rapporti con subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo degli interventi oggetto della convenzione.

**12.4)** ASP verifica in occasione di ogni versamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**12.5)** L'Ente Attuatore deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

### **Art. 13 - (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)**

**13.1)** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001) e degli art. 5 e 13 del codice di comportamento dell'ASP Città di Bologna, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24 del 11.09.2014, l'Ente Attuatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai succitati codici, per quanto compatibili; codici che, pur non materialmente allegati al presente contratto, sono pubblicati sul sito istituzionale di ASP nella sezione "Amministrazione trasparente" e l'Ente Attuatore dichiara di averli letti, compresi ed espressamente accettati sottoscrivendo la presente convenzione.

### **Art. 14 - (Inadempienze e penali)**

**14.1)** Ove siano accertati casi di inadempienza a quanto stabilito nella presente convenzione, ASP si riserva di irrogare una penale, dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'Ente Attuatore può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione, rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato ad ASP, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

**14.2)** La penale verrà applicata mediante escussione dalla cauzione definitiva, secondo i seguenti criteri:

- a) per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'Ente Attuatore si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla proposta progettuale redatta ad esito della co-progettazione: penale da min. € 50,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

#### **Art. 15 - (Risoluzione)**

**15.1)** Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'Ente Attuatore ASP liquiderà le sole spese da questi sostenute e fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

**15.2)** Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'organismo;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'organismo;
- c) interruzione non motivata delle attività;
- d) difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, risultanti dalla proposta progettuale redatta ad esito della co-progettazione;
- e) quando l'Ente Attuatore si renda colpevole di frode;
- f) violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

**15.3)** Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di ASP, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

**15.4)** Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Ente Attuatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

**15.5)** Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 16 - (Comunicazioni)**

**16.1)** Le comunicazioni fra le Parti avvengono mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda ASP nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Ente Attuatore nella domanda di partecipazione.

**Art. 17 - (Rinvii normativi)**

**17.1)** Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

**Art. 18 - (Controversie)**

**18.1)** Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Bologna.

**Art. 19 - (Registrazione)**

**19.1)** La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore.

**Art. 20 - (Disposizioni finali)**

**20.1)** Le parti si danno atto che la sottoscrizione del presente contratto avviene mediante firma digitale dei legali rappresentanti.

**Per ASP Città di Bologna**

Annalisa Faccini

**Per l'Ente Attuatore**

\_\_\_\_\_

All. "A": Progetto Tecnico

**APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE DI CUI ALL'ART. 1341 E 1342 C.C.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver attentamente letto, compreso, accettato e di approvare specificamente, previa rilettura integrale dei dispositivi, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18 e 19 della "CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI RIVOLTI AL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E AL DISAGIO ABITATIVO" relativa all'area \_\_\_\_\_.

La firma per approvazione specifica di tali clausole avviene mediante sottoscrizione digitale successiva alla sottoscrizione della convenzione. Si dà

pertanto atto che la firma digitale del sottoscritto ha l'esplicito significato di approvazione della disposizioni citate, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.

**Per Ente Attuatore**

---